



COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

DISCIPLINARE RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DEI MERCATINI DI VIA DEL PORTO E DI GABICCE MONTE - STAGIONE 2016”

In esecuzione della Delibera di Giunta n.15 del 22/02/2016, della Determina del I Settore n.13 dell'08/03/2016 e del provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio, tra il Comune di Gabicce Mare rappresentato dalla Responsabile del I Settore Dott.ssa Giovanna Prioli e _____ (aggiudicatario del servizio)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) OGGETTO

Il presente contratto disciplina i rapporti, tra il Comune e il concessionario del servizio relativo all’attività di organizzazione, gestione e promozione, durante la stagione 2016, del **mercato temporaneo di Via del Porto e del mercato temporaneo di Gabicce Monte**.

Per organizzazione e gestione del mercato si intende: il reperimento degli operatori che parteciperanno al mercato; la presentazione al Comune dell’elenco dei partecipanti, al quale dovrà seguire la documentazione richiesta ai sensi dell’art.23 del Capitolo II del Regolamento Comunale del Commercio su aree pubbliche relativa ai commercianti e agli hobbysti chiamati a partecipare, secondo gli stampati messi a disposizione dell’Amministrazione; la collocazione dei banchi nel rispetto delle prescrizioni imposte dall’Amministrazione; il corretto svolgimento del mercato.

Per promozione si intende la pubblicizzazione del mercato a mezzo manifesti, cartoline o altro materiale, o tramite altro mezzo pubblicitario.

Il mercato temporaneo di Via del Porto deve svolgersi nell’area di Via del Porto che dalla zona del ponte di collegamento con Cattolica arriva fino a Via I Maggio, il lunedì e il venerdì sera, dal 1 giugno al 9 settembre, dalle ore 19.00 alle ore 24.00. I posteggi potranno essere posizionati solo ed esclusivamente nell’area evidenziata nella planimetria allegata, potranno avere ciascuno una dimensione massima di m.4x2 e potranno essere al massimo n. 20.

Il mercato temporaneo di Gabicce Monte, deve svolgersi tutte le domeniche da giugno a agosto (ad esclusione di domenica 19 giugno 2016), dalle ore 18.00 alle ore 24.00. I posteggi potranno essere posizionati nell’area evidenziata nella planimetria allegata, potranno avere ciascuno una dimensione massima di m.3x2. I prodotti da offrire nel mercato di Gabicce Monte dovranno essere solo ed esclusivamente prodotti artigianali e/o naturali locali. Potranno essere accolte dall’Amministrazione comunale proposte di miglioramento e riqualificazione del mercato.

L’Amministrazione si riserva in qualsiasi momento di modificare il posizionamento e il dimensionamento dei posteggi, senza possibilità di rivalsa del concessionario.

L’Amministrazione si riserva inoltre di istituire, sul territorio comunale, ulteriori mercati temporanei.

2) DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal momento della stipula ed avrà termine il 15/09/2016.

3) OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO

L’aggiudicatario del servizio deve aver cura di rispettare e, ove necessario, far rispettare, i seguenti obblighi e le seguenti prescrizioni:

- potranno essere ammessi a partecipare soltanto operatori del settore non alimentare, e nello specifico operatori del commercio su aree pubbliche, hobbysti;
- deve organizzare il mercato occupando solo ed esclusivamente l’area indicata dall’Amministrazione, rispettando indicazioni, prescrizioni, modalità, periodo, giorni e orari di svolgimento;

- i posteggi dovranno essere posizionati tenendo conto della segnaletica, dell'alberatura e degli arredi collocati sulle aree;
- per il mercatino di Via del Porto deve essere lasciato completamente libero da attrezzature e persone uno spazio di m. 1,50 dall'inizio della banchina;
- l'occupazione, in entrambi i mercati, è consentita solo con le attrezzature strettamente necessarie, con esclusione degli automezzi;
- la sistemazione delle attrezzature di vendita dovrà avvenire nella prima mezz'ora e dovrà essere rimossa dalle ore 23.30 alle ore 24.00, senza causare disturbo alla quiete pubblica;
- i posteggi potranno essere rimossi prima delle 23.30 solo ed esclusivamente in caso di avverse condizioni meteo;
- le attrezzature di vendita al termine di ogni serata dovranno essere rimosse;
- la sistemazione e la rimozione delle attrezzature e l'esercizio dell'attività deve avvenire garantendo la pulizia dell'area senza causare danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica;
- nel mercatino non si effettuano operazioni di spunta;
- i banchi devono essere posizionati in modo da non recare disturbo alle attività commerciali;
- gli operatori che parteciperanno al mercatino devono munirsi di permesso per accedere in ZTL;
- la ditta garantisce la conformità degli impianti elettrici dei loro operatori;
- i banchi devono essere posizionati in modo da garantire un'ampia corsia per il transito di mezzi di soccorso, organi di polizia e vigili del fuoco, come da disposizioni del Codice della Strada;
- gli operatori devono aver cura di raccogliere i rifiuti in sacchetti chiusi o in appositi contenitori, essendo la pulizia dei posteggi a carico della ditta affidataria.
- non è consentito l'uso di impianti di amplificazione.
- per il mercatino di Via del Porto il soggetto organizzatore/gli operatori dovranno provvedere autonomamente alla fornitura di energia elettrica;
- per il mercatino di Gabicce Monte il soggetto organizzatore/gli operatori dovranno provvedere autonomamente alla fornitura di energia elettrica, fatto salvo l'ottenimento del parere favorevole di Heraluce per l'utilizzo dei cavi e delle prese che interessano la pubblica illuminazione;
- i prodotti da offrire nel mercatino di Gabicce Monte dovranno essere solo ed esclusivamente prodotti artigianali e/o naturali locali;
- deve provvedere affinché vengano occupati solo ed esclusivamente gli spazi previsti e dovrà assicurare il corretto svolgimento dell'attività avendo cura soprattutto di gestire operatori nuovi, i quali devono essere resi edotti su tutti gli obblighi di effettuazione del mercatino e sugli spazi da occupare;
- personale della ditta affidataria dovrà aver cura di posizionare ogni sera di mercato gli operatori nei vari posteggi;
- deve provvedere al versamento della Tassa di Occupazione spazi ed aree pubbliche relativa agli spazi occupati dagli operatori;
- per gli hobbysti la ditta affidataria dovrà curare anche la rendicontazione delle partecipazioni alle giornate di mercato, ai fini della validazione del tesserino.

ART.4 - OBBLIGHI DERIVANTI DALL'OFFERTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

Il diritto massimo richiesto a ciascun operatore partecipante non potrà superare € _____ (iva esclusa) al mq. al giorno, fatto salvo quanto stabilito all'ultimo punto dell'articolo precedente.

La ditta dovrà provvedere ad effettuare attività promozionali per una cifra di € _____ (iva esclusa), da rendicontare entro il 30 luglio 2016, pena rivalsa sulla fidejussione.

Art.5 - RESPONSABILITA' NASCENTE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Il soggetto incaricato dell'organizzazione assume in proprio ogni responsabilità civile e penale che possa derivare, ai sensi di legge, nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente contratto, per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'incaricato stesso e/o dell'Amministrazione Comunale o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni in convenzione e ad esse riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art.6 - INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO, SANZIONI

Nel caso di inadempimenti o violazioni accertate del presente disciplinare, il Comune può disporre l'incameramento di tutta, o di parte, la polizza fidejussoria costituita a garanzia della corretta esecuzione del servizio.

Da tale garanzia fidejussoria il Comune decurta le somme necessarie:

- ◇ per il rimborso dei danni causati al patrimonio pubblico,
- ◇ per la mancata o irregolare effettuazione del mercatino per qualunque causa, esclusa solo la forza maggiore, € 50,00 ogni serata;
- ◇ per il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per la pulizia dell'area occupata, in caso di inadempimento del concessionario,
- ◇ per il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per la de-affissione della pubblicità abusiva;
- ◇ per le spese di investimento in attività promozionali non rendicontate.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il gestore deve provvedere a riportare la cauzione al valore di € 500,00, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di incameramento, pena decadenza del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, l'impresa che cessa di effettuare il servizio non ha diritto ad alcun indennizzo.

Art.7 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a dare immediatamente comunicazione al Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio.

Entro il 14/09/2016 la ditta affidataria dovrà provvedere a presentare rendiconto della gestione dei mercatini.

Art. 8 - SORVEGLIANZA

La Polizia Municipale potrà effettuare controlli periodici:

- a) per verificare il rispetto di quanto stabilito nel presente atto;
- b) per vigilare sullo svolgimento del servizio e sul suo buon andamento in relazione anche alla circolazione stradale e alla sicurezza pubblica.

Art.9 - CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto viene risolto nei seguenti casi:

- a seguito di quattro segnalazioni, da parte della Polizia Municipale o di altri organi di vigilanza, relative al mancato rispetto di obblighi previsti dal contratto;
- in caso di mancata attivazione del servizio, entro 6 giorni, conteggiati sulla base delle giornate in cui i mercatini devono essere effettivamente svolti;
- in caso di sospensione del servizio per più di 6 giorni consecutivi, conteggiati sulla base delle giornate in cui i mercatini devono essere effettivamente svolti.

Il contratto è inoltre risolto qualora vengano meno i presupposti di aggiudicazione del servizio.

Art. 10 - Riserva

L'Amministrazione comunale si riserva eccezionalmente l'utilizzo dell'area sede del mercato, per lo svolgimento di eventi propri, da comunicare alla ditta aggiudicataria con preavviso di 15 gg.

Art. 11 - Registrazione

Del presente atto, ai sensi dell'art. 5 c.2 del D.P.R. 26/4/1986, n.131, le parti richiedono la registrazione solo in caso d'uso.

Art. 12 - SPESE CONTRATTUALI

Sono ad esclusivo carico dell'impresa tutte le spese riguardanti il presente atto, compresi bolli, diritti di segreteria ed eventuali imposte.

L'AGGIUDICATARIO

PER IL COMUNE

CLAUSOLE VESSATORIE:

Art. 3 (obblighi relativi alla gestione del servizio)

Art.4 (Obblighi derivanti dall'offerta di partecipazione al bando)

Art.5 (Responsabilità nascente dalla gestione del servizio)
Art. 6 (Inadempimento dell'aggiudicatario)
Art.7 (Obblighi di comunicazione)
Art. 9 (Casi di risoluzione del contratto)
Art. 10 (Riserva)
Art. 12 (Spese contrattuali)

L'AGGIUDICATARIO